



Fitd

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aggiornamento dell'11 aprile 2017 del Regolamento del Fondo di Solidarietà emanato il 2 agosto 2016

Procedura per l'indennizzo forfettario

Ai sensi della legge 119 del 30 giugno 2016 e della legge 15 del 17 febbraio 2017

Regolamento del Fondo di Solidarietà - Aggiornamento dell'11 aprile 2017

1. Premessa

La legge 119 del 30 giugno 2016, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 59/2016 ed è entrata in vigore lo scorso 3 luglio, ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) la gestione e l'alimentazione finanziaria del Fondo di Solidarietà, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015.

La legge 15 del 17 febbraio 2017, di conversione con modificazioni del decreto-legge 237 del 23 dicembre 2016, entrata in vigore il 22 febbraio 2017, ha introdotto talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà.

Il presente aggiornamento del Regolamento è stato redatto sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio del FITD, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15/2017.

2. Contenuto

La legge n. 15 del 17 febbraio 2017 ha introdotto le seguenti **modifiche** alla disciplina del Fondo di Solidarietà:

1. l'art. 26-*bis*, comma 1, ha esteso la categoria dei soggetti legittimati a presentare al FITD l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario - qualora in possesso dei **requisiti reddituali o patrimoniali**, di cui all'art. 9, comma 1, della legge 119/2016 - al **coniuge, al convivente *more uxorio* e ai parenti entro il secondo grado** degli investitori e dei successori *mortis causa* degli investitori stessi, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 119/2016, che risultino detentori alla data della risoluzione degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per **atto *inter vivos***;
2. l'art. 26-*bis*, comma 2, ha modificato il **requisito del patrimonio mobiliare**, abrogando la lett. b) dell'art. 9, comma 2, della legge 119/2016. Pertanto, ai fini della verifica del requisito in questione, sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche.

3. l'art. 26-*bis*, comma 3, ha prolungato il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo, prevedendo che le stesse devono essere presentate al FITD, a pena di decadenza, entro il **31 maggio 2017**.

In relazione alle modifiche apportate dal legislatore, si è provveduto ad aggiornare il Regolamento del Fondo di Solidarietà emanato in data 2 agosto 2016.

In occasione dell'aggiornamento, sono state, altresì, fornite alcune precisazioni in merito agli aspetti procedurali per la presentazione delle istanze di indennizzo forfettario attraverso i canali attivati dal FITD (sito web del FITD, raccomandata A/R indirizzata al FITD o posta elettronica certificata all'indirizzo fondo.solidarieta@legalmail.it).

I nuovi soggetti legittimati di cui al precedente **punto 1.** sono tenuti a comprovare lo *status* di coniugio, di convivenza *more uxorio*, o di parentela entro il secondo grado, alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati per atto *inter vivos* e alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015), allegando all'istanza di indennizzo forfettario, oltre alla documentazione già prevista, gli ulteriori documenti atti a comprovare la sussistenza del requisito soggettivo, nonché l'avvenuto trasferimento *inter vivos* degli strumenti finanziari subordinati.

Resta ferma la possibilità, per il FITD, di richiedere, ove ritenuto necessario nei casi più complessi, ulteriore documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge.

3. Aspetti procedurali

Gli investitori che non hanno avanzato istanza di indennizzo forfettario, in vigore del precedente termine del 3 gennaio 2017, nonché i soggetti legittimati dalle nuove disposizioni legislative, possono presentare istanza di accesso alla procedura.

Allo scopo di agevolare la presentazione delle istanze anche da parte delle nuove categorie di soggetti legittimati, è stata predisposta una versione aggiornata del "Modulo standard di richiesta dell'indennizzo forfettario", con allegata informativa sulla *privacy*, che è resa disponibile nella sezione del sito web del FITD dedicata al Fondo di Solidarietà.

Coloro ai quali è stata rigettata l'istanza ai sensi delle previgenti disposizioni normative e che ora rientrano tra i soggetti legittimati, possono presentare una nuova istanza. Essa deve contenere l'indicazione del codice pratica a suo tempo assegnato, al fine di consentire l'utilizzo della documentazione già acquisita dal Fondo.

Si precisa che nessuna istanza di indennizzo forfettario potrà essere riaperta d'ufficio.

Le istanze attualmente in lavorazione, che dovessero ricomprendere trasferimenti *inter vivos*, saranno oggetto di interruzione, al fine di consentire ai richiedenti di provvedere alle necessarie integrazioni documentali.

Le istanze inviate al FITD oltre la scadenza del 3 gennaio 2017, a mente della normativa allora vigente, non sono state prese in considerazione; tale circostanza è stata precisata con il Comunicato stampa del 3 gennaio 2017, pubblicato sul sito web del FITD. Tenuto conto di quanto previsto dalla nuova disciplina, dette istanze possono essere riproposte entro il 31 maggio 2017.